N.R.G. 6594 /2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ANCONA

SEZIONE SECONDA CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del giudice Willelma Monterotti, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al primo grado di merito al n. 6594 /2017 R.G., promossa

DA

[redacted] **C. S.A.S.**, cod. fisc. [redacted], [redacted]**I**, cod. fisc. [redacted], quale legale rappresentante della società e in proprio quale fideiussore, [redacted] (C. F. [redacted], [redacted] (C. F. [redacted], [redacted]**I** (C. F. [redacted] e [redacted] (C. F. [redacted], elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. [redacted], che li rappresenta e difende per procura redatta su foglio separato, depositato telematicamente e sottoscritto con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, c.p.c. unitamente all'atto di citazione depositato l'11 ottobre 2017;

ATTORE

contro

[redacted] **S.P.A.**, cod. fisc. [redacted], in proprio, e quale procuratrice speciale della [redacted]**S.R.L.,** cod. fisc. [redacted], elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Giuseppe Sollazzo che li rappresenta e difende come da procura redatta su foglio separato, depositato telematicamente e sottoscritto con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, c.p.c. unitamente alla comparsa di risposta depositata

il 9 marzo 2018;

CONVENUTO

oggetto: contratto di leasing immobiliare;

conclusioni delle parti: all'udienza del 17 giugno 2022 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni di seguito trascritte:

- per gli attori: *"IN VIA PRINCIPALE*

ACCERTARE E DICHIARARE che l'importo pattuito a titolo di prezzo di riscatto non costituisce un debito, non potendo pertanto lo stesso essere incluso nel montante del piano di ammortamento.

ACCERTARE E DICHIARARE, quale conseguenza dell'indebita inclusione del prezzo di riscatto nel piano di ammortamento, la violazione dell'art. 117 TUB comma 4 e ORDINARE E/O DISPORRE E/O COMANDARE a [redacted] *in solido tra loro e/o ciascuna per il proprio titolo, ciascuna in persona del legale rappresentante pro tempore, di provvedere alla rideterminazione del piano di ammortamento al netto del prezzo di riscatto e al tasso minimo dei BOT relativo a una delle emissioni avvenute nei 12 mesi precedenti la stipula iniziale del contratto e le successive modificazioni dello stesso, ORDINANDO a* [redacted] *in solido tra loro e/o ciascuna per il proprio titolo, ciascuna in persona del legale rappresentante pro tempore, di provvedere all'addebito, successivamente alla data di pubblicazione della sentenza, della rate così come risultanti dal nuovo piano di ammortamento*

e/o

ACCERTARE E DICHIARARE che l'importo pattuito a titolo di prezzo di riscatto non costituisce un debito non potendo pertanto lo stesso essere incluso nel montante del piano di ammortamento.

ACCERTARE E DICHIARARE, per gli ulteriori e diversi motivi rispetto alla domanda di cui sopra in narrativa espressi, l'indeterminatezza del tasso di interesse contrattuale e, conseguentemente, ORDINARE E/O DISPORRE E/O COMANDARE a [redacted] *in solido tra loro e/o ciascuna per il proprio titolo, ciascuna in persona del legale rappresentante pro tempore, di provvedere alla rideterminazione del piano di ammortamento al netto di quanto pattuito a titolo di riscatto e al tasso minimo dei BOT relativo a una delle emissioni avvenute nei 12 mesi precedenti la sottoscrizione iniziale del contratto e a ogni singola rimodulazione dello stesso, ORDINANDO a* [redacted] *in solido tra loro e/o ciascuna per il proprio titolo, ciascuna in persona del legale rappresentante pro tempore, di provvedere all'addebito, successivamente alla data di pubblicazione della sentenza, della rate così come risultanti dal nuovo piano di ammortamento.*

CONDANNARE, in solido tra loro e/o ciascuna per il proprio titolo ed in ragione dell'accoglimento (anche di una) delle domande sopra effettuate, [redacted] *ciascuna in persona del*

legale rappresentante pro tempore, alla restituzione e/o alla ripetizione e/o al risarcimento dell'importo dato dalla differenza fra gli importi pagati a titolo di interessi (con riferimento ai canoni così come determinati nel contratto originario e a quelli conseguenti alle modifiche avvenute nel tempo del contratto iniziale) e gli importi che avrebbero dovuto essere pagati alla luce del ricalcolo dei canoni conseguente all'accoglimento (anche di una sola) delle domande sopra radicate, il tutto a far data dalla sottoscrizione iniziale del contratto e con riferimento alle singole modifiche dello stesso

e/o in alternativa e in subordine rispetto alla domanda di condanna di cui sopra

DARE ATTO che il piano di ammortamento del contratto di leasing ricalcolato secondo i criteri – esclusione del prezzo di riscatto e applicazione del tasso minimo dei BOT - sopra indicati (il tutto tenendo fermi gli importi complessivi dei canoni indicati nel piano di ammortamento depositato quale doc. 4) terminerà alla data del primo luglio 2020 incluso e/o a quella diversa data che emergerà a seguito del ricalcolo del piano di ammortamento secondo i criteri esplicitati nella presente domanda, potendo il mese successivo a tale data la società attrice esercitare l'opzione di acquisto alla stessa concessa

IN VIA SUBORDINATA

ACCERTARE E DICHIARARE che l'importo pattuito a titolo di riscatto non costituisce un debito non potendo pertanto lo stesso essere incluso nel montante del piano di ammortamento e, conseguentemente, ORDINARE E/O DISPORRE E/O COMANDARE a [redacted] *in solido tra loro e/o ciascuna per il proprio titolo, ciascuna in persona del legale rappresentante pro tempore, di provvedere alla rideterminazione del piano di ammortamento – con riferimento anche alle rimodulazioni susseguitesi nel tempo - al netto del prezzo di riscatto, ORDINANDO a* [redacted] *Fondiario in solido tra loro e/o ciascuna per il proprio titolo, ciascuna in persona del legale rappresentante pro tempore, di provvedere all'addebito, successivamente alla data di pubblicazione della sentenza, dei canoni così come risultanti dal nuovo piano di ammortamento*

CONDANNARE, in solido tra loro e/o ciascuna per il proprio titolo ed in ragione dell'accoglimento della domanda sopra radicata in via subordinata, [redacted] *ciascuna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione e/o alla ripetizione e/o al risarcimento dell'importo dato dalla differenza fra gli importi pagati a titolo di interessi (con riferimento ai canoni così come determinati nel contratto originario e a quelli conseguenti alle modifiche avvenute nel tempo del contratto iniziale) e gli importi che avrebbero dovuto essere pagati alla luce del ricalcolo dei canoni conseguente all'accoglimento della domanda sopra radicata in via subordinata, il tutto a far data dalla sottoscrizione iniziale del contratto e con riferimento alle singole modifiche dello stesso*

e/o in alternativa e in subordine rispetto alla domanda di condanna di cui sopra effettuata in via subordinata

DARE ATTO che il piano di ammortamento del contratto di leasing ricalcolato al netto del prezzo di riscatto (il tutto tenendo fermi gli importi complessivi dei canoni indicati nel piano di ammortamento depositato quale doc. 4) terminerà alla data del primo gennaio 2023 incluso e/o a quella diversa data che emergerà a seguito del ricalcolo del piano di ammortamento al netto del prezzo di riscatto, potendo il mese successivo a tale data la società attrice esercitare l'opzione di acquisto alla stessa concessa.

Si insta poi, preliminarmente e ribadendo quanto verbalizzato in sede di udienza di discussione sull'integrazione alla CTU disposta dal precedente Giudice assegnatario della causa, nel caso in cui codesto Giudice ritenesse di aderire alla sola eccezione di nullità ex art. 117 TUB, per la rimessione in istruttoria volta al ricalcolo del piano di ammortamento al tasso minimo dei BOT posto che detti conteggi non sono stati disposti nell'ambito dell'espletata CTU"

- per il convenuto: "*(A) rigetti le domande in quanto infondate in fatto ed in diritto;*

(B) condanni i convenuti alla refusione delle spese di lite con attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara anticipatario".

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La [redacted] C. s.a.s., in qualità di utilizzatore di bene concesso in leasing immobiliare dalla [redacted] s.p.a. con contratto dell'8 agosto 2007 (poi modificato con due successivi contratti del 15 settembre 2011 e del 16 novembre2015), [redacted], responsabile in solido per le obbligazioni assunte sia quale socio illimitatamente responsabile sia quale fideiussore, e gli altri quattro fideiussori [redacted], hanno convenuto in giudizio [redacted] a, quale cessionario del credito pecuniario vantato dall'allora concedente e [redacted], patrimonio destinato [redacted], quale proprietario del bene immobile concesso in leasing, contestando:

- l'indebita inclusione nel piano di ammortamento delle somme pattuite quale prezzo di riscatto che non avrebbe dovuto concorrere a formare la base di computo degli interessi corrispettivi richiesti dal concedente, che sarebbero quindi stati pagati in più per una somma pari a € 1.227,46;

- per l'effetto della asserita indebita inclusione del prezzo di riscatto nel piano di ammortamento, sarebbe stato violato l'art. 117, comma 4, TUB, in quanto, espungendo dal piano di ammortamento il prezzo di acquisto, il tasso praticato risulterebbe più alto rispetto a quello dichiarato in contratto;

- l'indeterminatezza del tasso di interessi applicato al contratto di leasing non essendo stata precisata la base di calcolo (anno civile che utilizza il divisore 365/365 o anno commerciale che utilizza il divisore 360/360 o formula mista che utilizza il divisore 360/365) e non essendo stato consegnato il piano di ammortamento contestualmente alla stipula del contratto e alle due successive variazioni;
- per l'effetto sia del differente tasso di interessi applicato che della sua indeterminatezza, il tasso di interesse dovrà essere ricalcolato applicando il tasso minimo BOT.

Parte attrice ha quindi chiesto: la rideterminazione del piano di ammortamento applicando il tasso sostitutivo di cui all'art. 117, comma 7 TUB; per l'effetto, la condanna del leasing alla restituzione di quanto indebitamento pagato ovvero l'anticipata conclusione del contratto di leasing (ancora in corso alla data di introduzione del processo) al 1° luglio 2020; in subordine, la rideterminazione del piano di ammortamento mediante la sola esclusione del prezzo di riscatto e la sua anticipata conclusione al 1° gennaio 2023.

Parte convenuta, costituendosi, ha chiesto il rigetto delle domande contestando nello specifico la fondatezza delle doglianze di parte attrice.

Nel corso del processo si sono susseguiti tre giudici istruttori e la causa è stata istruita con due consulenze tecniche su due quesiti distinti, svolte dallo stesso consulente, e già trattenuta in decisione e poi rimessa sul ruolo, a seguito del rilievo d'ufficio da parte del precedente giudice della nullità della clausola determinativa del tasso di interesse, per un motivo diverso rispetto a quello allegato da parte attrice in citazione, ovverosia per supposta omessa indicazione del tasso leasing in quanto quello apparentemente indicato in contratto non sarebbe il TIA ma il TAN. E' stato quindi chiesto al consulente se nel caso di specie è possibile calcolare il TIA desumendolo dal TAN.

Tanto precisato brevemente in punto di fatto, le domande formulate sono infondate per i motivi che di seguito si espongono.

2. In primo luogo non fondata è la doglianza esposta da parte attrice in citazione relativa alla "*indebita inclusione delle somme pattuite quale prezzo di riscatto nel piano di ammortamento*" (così pag. 8 atto di citazione) e la conseguente richiesta di ricalcolo del piano di ammortamento con applicazione della sanzione di cui all'art. 117, comma 7 TUB.

Preliminarmente è necessario soffermarsi sulla nozione di tasso leasing.

In sintesi, il tasso leasing è il tasso per cui si verifica l'uguaglianza tra il valore del bene oggetto di leasing e la somma di tutti i canoni, attualizzati tempo per tempo; esso

rappresenta il tasso di interesse annuale che viene applicato al leasing, calcolato sulla base di una formula finanziaria, con un procedimento tecnico definito "attualizzazione".

Capitalizzare 100 euro al tasso del 10% annuo conduce a 110 euro (100 euro + 10 euro di interessi).

Attualizzare significa riportare a oggi il valore di 110 euro al tasso del 10% annuo: l'operazione che si esegue è: 110/(1 + 10%) = 100.

Le istruzioni di vigilanza di Banca d'Italia (circolare n. 229 del 21 aprile 1999 giunte ormai al 13° aggiornamento del 10 aprile 2007) prevedevano (già dal 2003) e tuttora prevedono che: *"Nelle operazioni di leasing finanziario è indicato il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti"*.

L'art. 9, comma 2, della deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (C.I.C.R.) del 04.03.03 - *"Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari"* - prevede che: *"La Banca d'Italia individua le operazioni e i servizi per i quali, in ragione delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligati a rendere noto un Indicatore Sintetico di Costo (I.S.C.) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima"*.

L'art. 13, primo comma, della stessa deliberazione dispone che: *"La Banca d'Italia emana disposizioni di attuazione della presente delibera"*. L'art. 14, commi 1 e 2, ha fissato l'entrata in vigore delle disposizioni della delibera e di quelle di attuazione emanate dalla Banca d'Italia a far data dall'01.10.03. Le istruzioni della Banca d'Italia inerenti la *"Trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari"* pubblicate sulla G.U. supplemento del 19.08.03 hanno previsto che il c.d. tasso leasing deve essere indicato nei contratti di locazione finanziaria qualora stipulati a far data dall'01.10.03.

Il canone pattuito con il contratto di leasing ha natura composita e assolve a una pluralità di funzioni: di finanziamento, traslativa e di godimento.

Alla funzione di finanziamento si accompagna la funzione traslativa ricavabile dalla previsione di un diritto di opzione relativo all'acquisto della proprietà del bene alla scadenza del rapporto. Vi è poi una funzione di godimento - già messa in evidenza da una parte della giurisprudenza - e oggi divenuta innegabile alla luce dell'art. 1, comma 136, l. n. 124/2017, laddove si richiama la messa a disposizione del bene.

Il canone di locazione nel leasing non è finalizzato unicamente a quantificare la remunerazione del finanziamento di un capitale. Non a caso la normativa in materia di trasparenza prevede che nei contratti di leasing, il c.d. tasso leasing viene in rilievo *"in luogo del tasso di interesse"*: ciò sta a significare che a venire in rilievo non è un tasso di interesse in senso stretto.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 29.07.09, avente ad oggetto il contenuto del contratto di leasing, riproducendo le istruzioni del 2003, ha ribadito che: *"Per i contratti di leasing finanziario in luogo del tasso di interesse è indicato il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti"*.

Le disposizioni che regolano la materia parlano di "*tasso interno di attualizzazione*" (acronimo T.I.A.) definito anche tasso interno di rendimento (acronimo T.I.R.) *"Per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti"*.

T.I.A. e/o T.I.R. rappresentano il costo del leasing in termini economici e consentono all'utilizzatore di verificarne la convenienza: come indicato anche dallo stesso CTU, il T.I.A. "*esprime infatti la parità tra valore del bene locato e valore attuale di tutti i flussi dovuti dal cliente, canoni e prezzo di acquisto,* […]" (pag. 4 seconda CTU).

Il T.I.R. è il tasso annuale di crescita atteso da un investimento, calcolato in regime composto, utilizzato per le valutazioni di convenienza e per operare confronti con impieghi finanziari alternativi.

Dalla definizione sopra riportata, si ricava che anche il prezzo di opzione (salvo e impregiudicato il diritto potestativo dell'utilizzatore di avvalersene o meno) costituisce una componente essenziale della struttura propria del contratto di leasing.

Infondata è, pertanto, la doglianza di parte attrice nel momento in cui contesta che nella determinazione del tasso leasing la società concedente ha tenuto conto anche del prezzo di opzione che non rappresenterebbe un debito e che dunque non dovrebbe essere preso in considerazione a tal fine.

Contrariamente a quanto asserito da parte attrice, il prezzo di opzione è elemento del quale si deve tenere conto per la determinazione del tasso leasing. Invero, lo stesso è parte integrante del complessivo assetto negoziale della locazione finanziaria e al variare del prezzo di opzione variano anche i canoni (comprensivi di sorte capitale e interessi). Il riscatto è una

parte del prezzo del bene che la società di leasing acquista su indicazione dell'utilizzatore che ne acquisirà il diritto d'uso e godimento, dunque, costituisce una parte dell'intera somma utilizzata per realizzare il finanziamento, sulla quale maturano gli interessi corrispettivi. Senza quell'importo, in sintesi, quel bene non sarebbe stato venduto dal venditore e, dunque, acquistato dalla società di leasing per conferirlo in locazione finanziaria all'utilizzatore che lo ha richiesto e usato. Il prezzo di acquisto è dunque il capitale messo a disposizione dell'utilizzatore per acquisire e godere del bene. Tutta la somma messa a disposizione per l'acquisto del bene del quale (grazie alla erogazione della somma) si avvantaggia l'utilizzatore, deve essere comunque "recuperata" dal concedente.

In altri termini, va da sé che il *quantum* delle singole rate dei canoni del leasing è necessariamente influenzato dall'ammontare del prezzo di opzione: maggiore è la somma da versarsi in caso di esercizio del diritto di opzione e minore sarà il canone e viceversa.

Nel leasing, la formula matematica utilizzata per l'elaborazione del piano di ammortamento/finanziario, dà conto di quanto, del capitale impiegato nell'operazione, si vuole restituire attraverso le rate e quanto attraverso il pagamento del riscatto.

Dunque, l'equazione finanziaria del leasing, si discosta da quella del mutuo poiché la prima contempla anche la quota riscatto (ipotesi del leasing) e quella dell'anticipo (che ovviamente non viene qui in rilievo).

Denominatore comune ad entrambe sono: il capitale finanziato, il tasso d'interesse, il numero di rate e la periodicità (mensile, trimestrale, ecc.).

Pertanto, se viene messo a disposizione o impiegato un capitale di 100, questo genera "frutti civili", ma il piano di restituzione rateizzato sarà differente laddove la quota capitale che ne è interessata (cioè la quota di capitale da restituire con le rate) è inferiore a quella messa a disposizione/impiegata, la singola rata sarà diversa e minore, essendo minore il capitale da restituire con le rate.

Pertanto, tenuti presenti i sopra richiamati ordini di concetti, irrilevante ai fini del decidere è l'accertamento tecnico svolto con la prima CTU, del cui esito pertanto non è necessario tenere conto. Nessun ricalcolo del piano di ammortamento deve essere effettuato.

3. In merito poi all'eccezione di nullità sollevata d'ufficio dal precedente giudice relativa alla presunta mancata indicazione del tasso leasing nel contratto, accertamento nel caso di specie demandato al CTU, si rileva quanto segue.

Come sopra detto il tasso leasing è frutto di un calcolo.

Esso costituisce l'incognita di una equazione, non serve a determinare una prestazione ma il costo, in termini economici, a consentire una valutazione in termini di convenienza, viene in rilievo come adempimento di un obbligo di informazione, nell'ambito di una normativa di trasparenza e non già in sede di determinazione del contenuto di un contratto. Non è un tasso ai sensi dell'art. 117, comma 4, T.U.B.; è un tasso che si determina a posteriori (che muta nel corso del rapporto per effetto dell'operare della clausola di indicizzazione) e che presuppone come già dati gli elementi della prestazione dovuti, ossia il prezzo e le condizioni praticate cui si riferisce l'art. 117, comma 4, T.U.B. Serve a valutare la convenienza, il costo "economico" di una certa prestazione complessivamente considerata.

"Nei contratti di locazione finanziaria l'esigenza di determinatezza della prestazione a carico dell'utilizzatore è soddisfatta con la precisa indicazione del numero e della misura dei canoni da pagare, mentre l'indicazione del tasso di interesse ha un valore puramente formale e non è tale da ingenerare dubbi sull'entità dell'obbligazione pecuniaria posta a carico dello stesso, che è già ex ante *puntualmente quantificata salva la sola variabilità derivante dall'indicizzazione di cui sono quindi fissati i criteri di applicazione"* (cfr. trib. Firenze 552/22; trib. Milano, 708/22; trib. Milano 6236/21).

La giurisprudenza di merito ha avuto anche modo di affermare che, in ogni caso, né l'omessa indicazione del T.A.E.G./I.S.C. e né, tanto meno, la difformità tra il tasso leasing indicato e il tasso effettivamente praticato potrebbero avere un impatto sul contratto di leasing in termini di nullità.

"Infondate sono inoltre le censure degli attori sollevate in comparsa conclusionale e inerenti alla nullità del contratto di mutuo per indeterminatezza per asserita mancata indicazione del TAEG o dell'ISC. E infatti – anche prescindendo da ogni valutazione circa la tempestività o meno di dette doglianze – a tacer d'altro, non può essere sostenuta la nullità originaria del mutuo per la mancata individuazione testuale di tali dati nel contratto depositato in quanto la giurisprudenza e i principi richiamati dagli attori postulano l'applicazione della delibera CICR del 04.03.03, entrata in vigore in data 01.10.03 (art. 14) mentre il mutuo asseritamente privo di tali indicazioni è stato stipulato anteriormente a detta data. Occorre poi evidenziare che, secondo l'orientamento più condivisibile e conforme al tenore testuale della disciplina, deve escludersi che la mancanza dell'ISC o di altri dati aventi funzioni meramente informativa determinino ex se la nullità del contratto: in tal senso e a titolo esemplificativo è stato osservato che "l'omessa indicazione (…) dell'indicatore sintetico di costo non ne inficia la validità, costituendo quest'ultimo, al pari del documento di sintesi, uno strumento di carattere informativo, come emerge dall'art. 9, sezione II, capitolo 1, titolo X, delle predette istruzioni della Banca d'Italia, ma non un requisito tassativo e indefettibile del regolamento

negoziale, giacché non richiamato dall'art. 3, sezione III" (così, *ex multiis*, trib. Salerno 31.01.17; trib. Bergamo, 08.09.17, n. 2302; trib. Monza, 17.08.2017, n. 2403; trib. Milano, 28.07.2017, n. 8427; trib. Busto Arsizio, 20.07.17, n. 1150 e trib. Roma, ord. 19.04.2017).

Successivamente, la Cassazione, con sentenza n. 12889/2021 (non massimata), citata anche dal CTU nella seconda consulenza, ha chiarito che il tasso leasing non debba essere necessariamente indicato in modo espresso nel contratto, ma è sufficiente che lo stesso, se non determinato, sia determinabile, anche *per relationem*, non rilevando, in senso contrario, la difficoltà del calcolo come pure l'eventuale perizia richiesta per la sua esecuzione (punto 5.7. della motivazione della sentenza citata).

In sintesi, si è statuito che ai fini dell'applicabilità dell'art. 117, comma 7, T.U.B., è necessario comprendere se il tasso leasing pattuito sia sostanzialmente determinabile, se del caso, anche facendo ricorso a calcoli matematici, e ciò in quanto la clausola di determinazione del tasso d'interesse è valida - e determinabile - se permette di ricavare il tasso mediante *"Criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purchè obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse, … non rilevando la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale, né la perizia richiesta per la sua esecuzione"* (cfr. C. 8028/18).

La pronuncia richiama diversi precedenti giurisprudenziali in materia di tassi di interesse che ne ammettono, da sempre, la determinabilità *per relationem* (cfr. C. 26.06.2019 n. 17110; C. 25.06.2019 n. 16907; C. n. 8028/2018; C. 19.05.2010 n. 12276; C. 21.03.2011 n. 6364).

Con la sentenza n. 8028/2018, resa in tema di contratto di mutuo, si è stabilito che affinchè una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sulle rate di ammortamento scadute sia validamente stipulata, è sufficiente che la stessa contenga un richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purchè obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse. A tal fine occorre che quest'ultimo sia desumibile dal contratto con l'ordinaria diligenza, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante, non rilevando la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale, nè la perizia richiesta per la sua esecuzione.

Per C. 17110/2019: *"Nella vigenza dell'art. 117, comma 4 d. lgs. n. 385/1993, il tasso di interesse può essere determinato per relationem, con esclusione del rinvio agli usi"* e gli elementi necessari per pervenire alla determinazione della misura dell'interesse *"Non devono essere determinati*

unilateralmente dalla società di leasing" ed è evidente, allora *"Che tale finalità possa essere perseguita, con riguardo alla determinazione dell'interesse, non solo attraverso l'indicazione numerica del tasso, ma anche con il rinvio a elementi esterni obiettivamente individuabili, la cui materiale identificazione sia cioè suscettibile di attuarsi in modo inequivoco"* (cfr. C. 12276/2010) e ricorda che il tasso d'interesse è determinabile *per relationem*, attraverso il richiamo di elementi oggettivi, funzionali e non determinati unilateralmente dalla banca (cfr. C. 17110/2019) dal momento che la *ratio* dell'art. 117 T.U.B. è quella di porre il cliente nella condizione di conoscere con chiarezza i costi contrattuali e tale traguardo può essere raggiunto anche indirettamente (cfr. già citata C. 12276/2010).

La determinabilità *per relationem* del tasso di leasing esclude, dunque, l'irrogazione della sanzione sostitutiva prevista dal T.U.B., riservata alle ipotesi nelle quali nel contratto manchi la relativa pattuizione (cfr. già citate C. 17110/2019 e C. 16907/2019): ipotesi cui deve essere equiparata quella in cui il tasso sia indicato nel contratto, ma esso porti ad un ammontare del costo dell'operazione variabile in funzione dei patti che regolano le modalità di pagamento, sì da ritenere che il prezzo dell'operazione risulti sostanzialmente inespresso e indeterminato, oltre che non corrispondente a quello su cui si è formata la volontà dell'utilizzatore (cfr. C. 6364/2011).

Ne discende che il contratto di leasing rispetta l'art. 117 T.U.B. se il tasso leasing è determinabile *per relationem*, con la conseguenza che la violazione dell'art. 117 T.U.B. - e l'applicazione del relativo comma 7 - sussiste solo nel caso in cui il tasso non sia stato pattuito, oppure, se la relativa pattuizione rappresenta un costo sostanzialmente indeterminato ed inespresso.

La linea tracciata dalla Cassazione con questa pronuncia si appalesa aderente alla *ratio* dell'art. 117 T.U.B., nella misura in cui valorizza la finalità concreta della norma che, in sintesi, mira ad aumentare la trasparenza del contratto senza, tuttavia, dimenticare che la trasparenza può essere garantita anche in via mediata, attraverso il ricorso a criteri rappresentativi e/o matematici che, seppur in via indiretta, mettano il cliente/utilizzatore nella condizione di comprendere il costo dell'operazione di locazione finanziaria.

4. Le precisazioni in punto di diritto appena effettuate sono state condivise, quantomeno formalmente, anche dal CTU con il secondo elaborato depositato (cfr. pag. 9 della seconda CTU depositata il 12 luglio 2021).

Il CTU ha precisato che il TIA (tasso interno di attualizzazione) e il TAN (tasso annuo nominale) esprimono concetti distinti "*hanno significato diverso in quanto rispondono a definizioni diverse.* ***TIA e TAN, seppur rispondono ad esigenze diverse, possono essere ricavati l'uno in funzione dell'altro*** […]" (pag. 6).

"In generale, per calcolare il TIA è essenziale specificare analiticamente i seguenti elementi:

a) la data da utilizzare per l'attualizzazione dei flussi di cassa (che può coincidere con la data di stipula ovvero con la data di decorrenza);

b) il costo del bene;

c) la data di pagamento del canone iniziale ed il suo valore;

d) la data di pagamento dei canoni periodici ed il loro valore;

e) la data di pagamento per l'esercizio dell'opzione finale ed il suo valore.

Rispetto a quanto sopra, è di patente evidenza che, se uno degli elementi di cui all'elenco precedente, non è puntualmente indicato, il calcolo del "Tasso Interno di Attualizzazione" potrebbe essere indeterminato o indeterminabile" (pag. 8).

Tuttavia, nonostante le condivisibili premesse, il CTU è giunto ad un ragionamento in punto di diritto non condiviso da questo giudice affermando che: *"In base alla clausole contrattuali, (i) non è stata indicata la data a cui attualizzare i flussi di cassa, (ii) non sono stati indicati le date di pagamento dei canoni periodici e (iii) la data dell'esercizio dell'opzione finale.*

Il CTU a affermato che: "*Relativamente alla data a cui attualizzazione i flussi di cassa, essa potrebbe coincidere con la data di stipula del contratto di leasing oppure alla data di decorrenza del medesimo; infatti, come emerge dall'art. 2 del contratto gli effetti dell'operazione di locazione finanziaria sono condizionati ad una serie di eventi futuri ed incerti e pertanto è lo stesso contratto a prevedere che la data di decorrenza possa essere successiva alla data stipula del leasing:* […] .

Tuttavia, al contrario di quanto affermato dal CTU – e condividendo sul punto le osservazioni del consulente di parte convenuta – la data a cui attualizzare i flussi di cassa è certa e ben nota alle parti in quanto, come disposto dall'art. 2, la locazione decorre "*dal giorno 1 del mese di stipula dell'atto di compravendita dell'immobile concesso in locazione finanziaria":* data ben nota ad entrambi le parti, in quanto presupposto dell'intera operazione di leasing. Le modalità sono poi indicate all'art. 8.

Inoltre, l'eventuale incertezza in punto di accertamento di fatto derivante dalla mancata produzione in giudizio del contratto di acquisto del bene ricade su parte attrice, su cui incombe l'onere di provare l'eccepita nullità, in base al riparto dell'onere della prova.

Prosegue poi il CTU affermando che: *"Con riferimento alle date di pagamento dei canoni periodici, nel contratto è scritto che essi decorrono dal "1° giorno del primo mese successivo alla sottoscrizione del verbale di consegna". Nel contratto però non viene specificata la data di consegna del bene e tantomeno, come accade generalmente, viene ipotizzata una data di consegna presunta (dunque evento futuro e incerto).* […]".

Anche in questo caso non si condivide la conclusione, giuridica, cui è giunto il CTU in punto di incertezza di tale elemento. Evidentemente ben nota alle parti è la data di consegna dell'immobile (oltretutto agli atti vi è anche piano di ammortamento controfirmato dall'utilizzatore, cfr. note autorizzate depositate da parte convenuta l'8 settembre 2021). L'importo e il numero delle rate sono indicati all'art. 25.

Inoltre, anche in questo caso, l'eventuale incertezza in punto di fatto nell'ambito del giudizio ricade su parte attrice su cui incombe l'onere di provare l'eccepita nullità.

Infine il CTU ha affermato che: *"Ugualmente, la Concedente non specifica neanche la data di pagamento dell'opzione finale in quanto il termine del contratto è legato indissolubilmente alla sua decorrenza che, come visto sopra, non è stata fissata e nemmeno ipotizzata".*

Noti i due elementi sopra indicati, data a cui attualizzare i flussi di cassa e data di decorrenza del pagamento dei canoni, per l'effetto nota è anche la data entro cui l'utilizzatore è tenuto a pagare l'opzione finale, ove dovesse ritenere di acquistare il bene:

- la data di attualizzazione è il 1° agosto 2007;

- le date di pagamento dei canoni avvengono ogni 30,41666 giorni;

- la data di opzione finale è determinata poiché la decorrenza è stabilita al 1° agosto 2007.

Pertanto, questo giudice, quale *peritus peritorum*, ritiene non condivisibile la soluzione in punto di diritto cui è pervenuto il CTU secondo cui nel caso di specie, dal TAN, indicato in contratto, non sarebbe determinabile *per relationem* il TIA in quanto "*nel regolamento contrattuale non sono state specificati alcune variabili (input) che consentono, in maniera univoca, di determinare il TIA dell'operazione e dunque il corrispettivo in capo all'Utilizzatore e ciò in spregio di quanto evidenziato dalla sentenza di Cassazione 12889 del 13.5.2021*" (pag. 9). Al contrario, le variabili specificamente indicate in contratto in maniera univoca sono conosciute dalle parti e pertanto consentono a parte attrice di conoscere il TIA applicabile al contratto desumendolo dal TAN.

Pertanto, non fondata è anche questa eccezione di nullità del contratto di leasing.

Le domande di parte attrice devono quindi essere rigettate.

5. In applicazione dell'art. 91 c.p.c. parte attrice deve essere condannata a rimborsare a parte convenuta le spese processuali da quest'ultima anticipate, liquidate in applicazione del d.m. n. 55 del 2014 (nella versione antecedente alla modifica apportata con d. m. n. 147 del 13 agosto 2022 entrato in vigore il 23 ottobre 2022, non applicabile al caso di specie, cfr. *e multis* Cass. S.U. ord. nn. 17405 e 17406 del 2012, Cass. S.U. ord. n. 33482 del 2022), parametri medi previsti per le cause di valore indeterminabile di complessità media.

Pone il compenso liquidato al CTU definitivamente a carico di parte attrice, nei rapporti interni tra loro, fermo restando il diritto del CTU a ottenere il pagamento del compenso in solido tra le parti.

P.Q.M.

1) rigetta le domande formulate dalla [redacted] s.a.s., da [redacted], [redacted], [redacted], [redacted] e [redacted] con atto di citazione depositato l'11 ottobre 2017;

2) condanna la [redacted] s.a.s., [redacted], in solido tra loro, a rimborsare alla [redacted] s.p.a., anche quale procuratrice speciale della [redacted]SPV s.r.l., le spese processuali da questi anticipate, liquidate nella somma pari a € **9.275**, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, per compenso professionale, da distrarsi a favore dell'avv. Giuseppe Sollazzo che ha dichiarato di averle anticipate; pone il compenso liquidato al CTU definitivamente a carico di parte attrice.

Ordina al cancelliere di comunicare la sentenza alle parti.

Ancona, 15 dicembre 2022

Il giudice

Willelma Monterotti